

Orientamenti

sulle misure di capitale relative a prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)



Orientamenti sulle misure di capitale relative ai prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

Indice

1.	Orientamenti dell'ABE sulle misure di capitale relative ai prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)	3
	Titolo I – Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni	4
	Titolo II – Requisiti per le misure di capitale relative ai prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)	5
	II.1 Soglia di applicazione	5
	II.2 Processo	6
	II.3 Revisione prudenziale della gestione dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera	6
	II.4 Revisione prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale	8
	II.5 Applicazione di misure di vigilanza	10
	II.6 Interazione con misure macroprudenziali	12
	Titolo III – Disposizioni finali e attuazione	13

1. Orientamenti dell'ABE sulle misure di capitale relative ai prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

Status giuridico degli orientamenti

Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la Decisione n. 716/2009/CE e abroga la Decisione 2009/78/CE della Commissione (il "Regolamento ABE"). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento ABE, le autorità competenti devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti presentano il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in una area particolare. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti che si applicano a esse mediante il loro inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza in modo opportuno (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le procedure di vigilanza).

Obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a comunicare all'ABE entro il 28 febbraio 2014 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, esse saranno ritenute dall'ABE non conformi. Le comunicazioni, redatte sulla base del modello fornito nella sezione 5, devono essere inviate all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "ABE/GL/2013/02". Le comunicazioni dovrebbero essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito Internet dell'ABE, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento ABE.

Titolo I – Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni

1. Conformemente alla raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico sui prestiti in valuta estera (CERS/2011/1), del 21 settembre 2011, e in particolare alla raccomandazione E – Requisiti patrimoniali, i presenti orientamenti riguardano le misure di capitale relative ai prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) di cui all'articolo 97 della CRD.
2. I presenti orientamenti si applicano ai prestiti in valuta estera a favore di prenditori di prestiti al dettaglio e di PMI privi di copertura. Ai fini dei presenti orientamenti valgono le seguenti definizioni:

“in valuta estera”: qualsiasi valuta diversa da quella avente corso legale nel paese nel quale il prenditore è domiciliato;

“prestiti in valuta estera”: i prestiti erogati a prenditori a prescindere dalla forma giuridica della linea di credito (inclusi, ad esempio, i crediti per pagamenti dilazionati o accordi finanziari simili) in valute diverse dalla moneta avente corso legale nel paese nel quale il prenditore è domiciliato;

“prenditori privi di copertura”: i prenditori di prestiti al dettaglio e le PMI privi di copertura naturale o finanziaria che sono esposti al rischio di disallineamenti valutari tra la valuta del prestito e quella della copertura. Le coperture naturali comprendono in particolare i casi in cui i prenditori percepiscano redditi in valuta estera (ad esempio rimesse/proventi delle esportazioni), mentre le coperture finanziarie di norma presuppongono un contratto con un istituto finanziario;

“relazione non lineare tra i rischi di credito e di mercato”: quando le variazioni del tasso di cambio, fattore del rischio di mercato, possono causare effetti sproporzionati sul livello complessivo del rischio di credito. In tale contesto, le fluttuazioni del tasso di cambio possono influire sulla capacità di rimborso dei prenditori e, potenzialmente, sull'esposizione al momento del default (EAD) e sul valore delle garanzie reali, determinando così ampie variazioni nel rischio di credito.

3. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti. Sono incentrati sullo SREP per garantire che gli enti dispongano di dispositivi, strategie, processi e meccanismi adeguati a individuare, quantificare e gestire i rischi connessi ai prestiti in valuta estera, e per assicurare che gli importi, i tipi e la distribuzione del loro capitale interno siano adeguati con riferimento ai rischi connessi ai prestiti in valuta estera. Qualora le autorità competenti, in esito a tale processo, individuino carenze nei dispositivi, nelle strategie, nei processi e nei meccanismi di gestione dei rischi e concludano che il capitale detenuto da un ente è inadeguato, in virtù dei presenti orientamenti esse dovrebbero richiedere agli enti di gestire i rischi connessi ai prestiti in valuta estera in modo più efficace adottando le misure di cui all'articolo 104 della CRD e, se ritenuto necessario, predisponendo a copertura di tali rischi un livello adeguato di capitale se del caso aumentando così la resilienza dell'ente alle variazioni del tasso di cambio.

-
4. Qualora non siano disponibili dati recenti sullo status di copertura della clientela, i prenditori dovrebbero essere trattati come privi di copertura.
 5. I presenti orientamenti si applicano agli enti su base individuale ogniqualvolta sia raggiunta la soglia di rilevanza ai sensi del titolo II, sezione 1.
 6. I presenti orientamenti dovrebbero essere applicati a livello consolidato, individuale e, se del caso, subconsolidato, nonché conformemente al livello di applicazione dello SREP della CRD (articolo 110).
 7. I presenti orientamenti prevedono una valutazione specifica dell'ente e l'applicazione di requisiti aggiuntivi di fondi propri, e integrano altre misure di vigilanza, comprese le misure macroprudenziali, attuate dalle autorità competenti in relazione ai prestiti in valuta estera quali, ad esempio, più elevati requisiti minimi di capitale regolamentare. Nell'ambito dello SREP le autorità competenti dovrebbero continuare a valutare l'adeguatezza complessiva di tutte queste misure.

Titolo II – Requisiti per le misure di capitale relative ai prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

8. Ai sensi dell'articolo 97 della CRD, sulla base dello SREP le autorità competenti determinano se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti e i fondi propri da essi detenuti assicurano una gestione ed una copertura adeguate dei loro rischi connessi ai prestiti in valuta estera. Ciò implica evidentemente che le autorità competenti riesaminino l'adeguatezza dei dispositivi dell'ICAAP e il calcolo del capitale interno a fronte dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera. Gli Stati membri dovrebbero applicare i seguenti requisiti tenendo conto delle valute strettamente correlate elencate nel progetto di norme tecniche di attuazione (ITS) relative alle valute strettamente correlate, ai sensi dell'articolo 354, paragrafo 3, del CRR e delle disposizioni dell'articolo 354 del CRR¹.

II.1 Soglia di applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano agli enti su base individuale ogniqualvolta sia raggiunta la seguente soglia di rilevanza²:

i prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura costituiscono almeno il 10% del portafoglio prestiti complessivo di un ente (totale dei prestiti a società non finanziarie e famiglie), qualora tale portafoglio prestiti complessivo costituisca almeno il 25% delle attività totali dell'ente.

Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti anche qualora reputino che, sebbene un ente non raggiunga la soglia suddetta, i rischi connessi ai prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura siano nondimeno sostanziali. In tali casi le autorità competenti

¹ Le valute contenute in queste norme tecniche di attuazione sono aggiornate annualmente; pertanto l'elenco qui proposto non è da considerarsi fisso.

² Calcolata quando l'autorità competente, non più di una volta all'anno, ne fa richiesta.

dovrebbero giustificare e documentare qualsiasi decisione di escludere la soglia suddetta, in base a criteri che includono, ma non esclusivamente, i seguenti: un aumento significativo dei prestiti in valuta estera erogati dall'ente rispetto all'ultima rilevazione, un'evoluzione negativa del tasso di cambio di una valuta estera significativa nella quale sono denominati i prestiti dell'ente.

II.2 Processo

10. I presenti orientamenti prevedono il seguente processo:

- (i) le autorità competenti dovrebbero richiedere che gli enti individuino i propri rischi connessi ai prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura;
- (ii) le autorità competenti dovrebbero determinare se tali rischi sono sostanziali in quanto raggiungono il valore-soglia o perché sono a loro parere comunque sostanziali;
- (iii) se i rischi connessi ai prestiti in valuta estera sono sostanziali, le autorità competenti dovrebbero aspettarsi che gli enti considerino tali rischi nell'ambito del proprio ICAAP;
- (iv) le autorità competenti dovrebbero riesaminare il trattamento dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera nell'ambito dell'ICAAP in quanto parte dello SREP (titolo II, sezioni 3 e 4, infra);
- (v) se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi volti a individuare, quantificare e gestire i rischi connessi ai prestiti in valuta estera sono ritenuti inadeguati, e se i livelli di capitale sono ritenuti insufficienti a fronteggiare i rischi connessi ai prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura, le autorità competenti dovrebbero imporre misure adeguate ai sensi dell'articolo 104 della CRD, al fine di ovviare a tali carenze, anche esigendo che gli enti detengano un capitale aggiuntivo (titolo II, sezione 5);
- (vi) se l'ente fa parte di un gruppo transfrontaliero, le risultanze della valutazione dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera saranno considerate nel processo di decisione congiunta, come specificato nell'articolo 113, paragrafo 1, della CRD.

II.3 Revisione prudenziale della gestione dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera

11. Nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera le autorità competenti dovrebbero valutare:

- il tipo di regime di cambio:
 - le autorità competenti dovrebbero valutare la portata dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera alla luce dei regimi di cambio della valuta nella quale sono denominate le esposizioni a prenditori privi di copertura, tenendo conto in particolare di quanto segue: (i) se la valuta nazionale e la valuta estera sono strettamente correlate (per legge o per la prossimità delle rispettive economie o dei rispettivi sistemi monetari); (ii) se esistono regimi di cambio fisso (*currency board*) o di ancoraggio della valuta nazionale (*pegged exchange rate*); (iii) se esiste un regime di "fluttuazione libera" del tasso di cambio (*free-floating*). La portata e il tipo delle potenziali future variazioni del tasso di cambio dipendono generalmente dalla valuta e dal regime di cambio;
 - le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti abbiano una profonda consapevolezza delle possibili future dinamiche e volatilità dei tassi di cambio nel continuo e sulla base dei rischi

di cambio (reali) determinati dai fondamentali economici, che non siano solo basati su una classificazione de iure di un regime di cambio. In particolare, le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti effettuino valutazioni periodiche dei tassi di cambio in rapporto al merito di credito dei prenditori, considerato che le fluttuazioni del tasso di cambio espongono ad un rischio continuo, indipendentemente dal regime di cambio;

- i processi degli enti in relazione ai rischi connessi ai prestiti in valuta estera:
 - le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti dispongano di politiche per i prestiti in valuta estera che comprendano una dichiarazione esplicita sulla tolleranza ai rischi connessi ai prestiti in valuta estera, tenendo conto della capacità di assunzione del rischio propria degli enti, e stabiliscano limiti assoluti e relativi per i portafogli dei prestiti in valuta estera e le valute. Le autorità competenti dovrebbero riesaminare le politiche di gestione dei rischi degli enti e i processi relativi ai prestiti in valuta estera, nonché valutare se, nonostante tali politiche e processi, i livelli sostanziali dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera non siano ancora adeguatamente affrontati nell'ambito di detti processi;
 - le autorità competenti dovrebbero assicurare che i processi di individuazione dei rischi all'interno degli enti tengano adeguatamente conto dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera;
 - le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti dispongano di valide metodologie di controllo dei rischi per tenere conto dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera in fase di assegnazione del punteggio ai clienti e di sottoscrizione di prestiti in valuta estera, ad esempio mediante un adeguato pricing del rischio e la costituzione di garanzie reali. In particolare, le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti abbiano incluso il fattore che determina il rischio di cambio nei rispettivi modelli di valutazione del rischio;
 - le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti specificamente includano i rischi connessi ai prestiti in valuta estera nel proprio monitoraggio continuo e che a tal fine stabiliscano adeguate soglie specifiche dell'esposizione. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che i processi degli enti prevedano in modo efficace l'adozione di misure preventive immediate e appropriate (ad esempio l'acquisizione di garanzie reali aggiuntive, ecc.) in caso di superamento delle soglie;
- l'impatto delle fluttuazioni del cambio:
 - le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti tengano in debito conto le fluttuazioni del cambio con riferimento sia alla valutazione del merito creditizio dei prenditori/alla relativa assegnazione del punteggio (scoring), sia alla capacità di rimborso dei prenditori, anche nell'ambito dei propri processi interni di pricing del rischio e di attribuzione del capitale;
 - le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti dispongano di adeguate procedure di monitoraggio continuo delle fluttuazioni rilevanti del cambio e di valutazione dei potenziali effetti di tali fluttuazioni sul debito in essere e sui rischi di credito associati, sia a livello di singola esposizione sia di portafoglio;

-
- inoltre, le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti rivedano periodicamente lo status di copertura dei prenditori, in quanto esso può variare nel corso del tempo e gli enti dovrebbero evitare di classificare in modo errato i prenditori la cui situazione è cambiata. Ove giuridicamente possibile, il monitoraggio di tale status dovrebbe essere incluso nelle clausole dei contratti di finanziamento tra enti e prenditori. Qualora l'ente non disponga di dati recenti sullo status di copertura, le autorità competenti dovrebbero assicurare che nei sistemi di misurazione del rischio e nell'ICAAP il prenditore sia trattato come privo di copertura.

II.4 Revisione prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale

12. Le autorità competenti dovrebbero accertare che gli enti includano adeguatamente i rischi connessi ai prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura nei propri sistemi di misurazione del rischio e nell'ICAAP. In particolare, le autorità competenti dovrebbero assicurare:

- che l'esposizione degli enti ai rischi connessi ai prestiti in valuta estera non superi il loro grado di propensione al rischio e
- che i rischi connessi ai prestiti in valuta estera, compresa la concentrazione dei rischi in una o più valute, siano trattati in maniera appropriata nell'ambito dell'ICAAP.

13. A prescindere dal modo in cui gli enti classificano i rischi derivanti dai prestiti in valuta estera in termini di rischio di credito e di mercato, le autorità competenti dovrebbero analizzare come è stata trattata la relazione non lineare tra il rischio di credito e il rischio di mercato, nonché valutare se tale trattamento è adeguato.

14. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti:

- mantengano una coerenza complessiva dell'intero sistema di misurazione dei rischi assicurando che le ipotesi sottostanti utilizzate per misurare il rischio di mercato e di credito (intervallo di confidenza, periodo di detenzione, ecc.) siano definite in maniera coerente;
- riconoscano che i portafogli denominati in valute estere e nella valuta nazionale possono avere schemi di default (*default pattern*) nettamente differenti, ragion per cui gli enti dovrebbero tener conto separatamente per ciascuna valuta delle potenziali perdite future dovute a fluttuazioni del cambio;
- tengano conto dell'impatto delle fluttuazioni del cambio sulla probabilità di default;
- tengano conto del fatto che possono essere esposti al rischio di mercato attraverso i prenditori, anche se si coprono contro le fluttuazioni del cambio in relazione alle proprie attività di prestito in valuta estera. (La copertura del rischio di mercato può diventare inefficace se i prenditori di prestiti in valuta estera sono in default, specialmente se i prestiti sono coperti da garanzie in valuta locale. In tal caso, gli enti subirebbero perdite a causa del default dei prenditori e allo stesso tempo sarebbero esposti a perdite derivanti dal rischio di mercato dovute al fatto che la copertura non è efficace a causa dei default).

-
15. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti quantifichino in modo prudente e lungimirante il capitale necessario per fronteggiare i rischi connessi ai prestiti in valuta estera, compreso il rischio di concentrazione, prestando particolare attenzione alle concentrazioni dovute alla prevalenza di una o più valute (in quanto le fluttuazioni del cambio risultano un fattore di rischio comune che determina il default simultaneo di molti prenditori). Le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti effettuino una valutazione motivata del proprio livello del capitale interno attribuito a fronte dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera.
16. Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti dispongono di un patrimonio adeguato a fronteggiare i rischi connessi ai prestiti in valuta estera stimando se gli enti sono in grado di individuare le cause sottostanti le variazioni della loro posizione patrimoniale e se sono adeguatamente preparate in vista di potenziali fabbisogni di capitale aggiuntivo.
17. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti effettuino la pianificazione patrimoniale accuratamente, tenendo in considerazione anche condizioni di stress e possibili fluttuazioni del cambio. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti provvedano in tal senso non soltanto concentrandosi sull'effetto diretto delle rettifiche di valore nominale, ma considerando anche le conseguenze indirette sui parametri del rischio di credito. Nel caso in cui un ente utilizzi modelli avanzati, ci si attende che le autorità competenti valutino l'affidabilità dei modelli interni delle banche per il trattamento dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera.
18. Per quanto riguarda gli enti con operatività transfrontaliera, i rischi connessi ai prestiti in valuta estera e la loro gestione dovrebbero essere considerati nelle decisioni congiunte di cui all'articolo 113 della CRD e nelle relative norme tecniche dell'ABE, oltre a essere discussi nei collegi delle autorità di vigilanza istituiti a norma degli articoli 51 e 116 della CRD. Le autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbero essere prontamente informate dalle autorità di vigilanza degli Stati Membri ospitanti se i rischi connessi ai prestiti in valuta estera sono significativi a livello di filiazione.

II.4.1 Revisione prudenziale delle prove di stress

19. In linea con gli orientamenti sulle prove di stress (GL 32), nonché per consentire agli enti di resistere a forti fluttuazioni del cambio, le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti includano shock del cambio negli scenari delle proprie prove di stress, sia come parte delle prove di stress in ambito ICAAP sia come prove di stress a livello di portafoglio.
20. Se del caso, le prove di stress dovrebbero comprendere shock dei regimi valutari e delle conseguenti variazioni della capacità di rimborso dei prenditori, a livello sia di portafoglio complessivo sia di singola valuta.
21. Le autorità competenti dovrebbero rivedere le prove di stress condotte dagli enti, compresi la selezione degli scenari, le metodologie, l'infrastruttura e i risultati delle prove di stress, nonché il loro utilizzo nella gestione dei rischi. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le prove di stress degli enti coprano in misura sufficiente i rischi connessi ai prestiti in valuta estera e che, sulla base dei risultati di tali prove, gli enti adottino adeguate misure di attenuazione del rischio.

22. Qualora le prove di stress non siano condotte o i risultati della revisione dei programmi di prove di stress degli enti evidenzino che esse sono insufficienti, le autorità competenti dovrebbero richiedere agli enti di adottare azioni correttive. Le autorità competenti possono inoltre:

- suggerire scenari agli enti;
- effettuare prove di stress prudenziali a livello specifico dell'ente;
- effettuare prove di stress prudenziali a livello sistemico basate su scenari comuni.

II.5 Applicazione di misure di vigilanza

23. Sulla base delle risultanze delle revisioni prudenziali di cui al precedente titolo II, sezioni 3 e 4, non vi è necessità di ulteriori misure di vigilanza nei confronti degli enti i cui dispositivi, strategie, processi e meccanismi e i cui fondi propri a fronte dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera sono ritenuti adeguati dalle autorità competenti. Qualora tali elementi vengano giudicati inadeguati, le autorità competenti dovrebbero applicare le misure più appropriate per fronteggiare carenze specifiche (ad esempio richiedendo il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie in questione, richiedendo ulteriori accantonamenti e/o miglioramenti delle metodologie ICAAP, oppure altre misure specificate nell'articolo 104 della CRD).

24. Qualora le autorità competenti reputino che il capitale detenuto dagli enti non fronteggi in maniera adeguata i rischi connessi ai prestiti in valuta estera, dovrebbero richiedere agli enti di detenere fondi propri aggiuntivi superiori ai requisiti minimi di capitale regolamentare a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, della CRD. I requisiti aggiuntivi di fondi propri a fronte dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura possono essere imposti singolarmente oppure assieme ad altre misure di vigilanza volte a migliorare i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto ai fini di gestione dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera, come parte delle azioni e delle misure di vigilanza da adottare sulla base delle risultanze dello SREP. Per quanto riguarda i gruppi bancari transfrontalieri e con filiazioni nel SEE, l'imposizione di requisiti aggiuntivi di fondi propri è soggetta alla procedura indicata nelle norme tecniche di attuazione relative all'articolo 112 della CRD e dovrebbe essere comunicata all'ente insieme alle relative motivazioni.

25. I requisiti aggiuntivi di fondi propri dovrebbero essere determinati come parte delle risultanze dello SREP secondo il metodo indicato di seguito; a tal fine le autorità competenti dovrebbero applicare requisiti di fondi propri specifici per i prestiti in valuta estera e correlati al sistema di valutazione dei rischi e ai risultati dello SREP:

- le autorità competenti dovrebbero applicare i requisiti aggiuntivi di fondi propri in aggiunta al requisito minimo di capitale regolamentare a fronte del rischio di credito, in proporzione alla quota dei prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura, secondo la seguente formula:

percentuale del dato di stock dei prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura
** requisito patrimoniale di primo pilastro a fronte del rischio di credito * moltiplicatore del*

requisito aggiuntivo di fondi propri basato sui risultati della valutazione in ambito SREP dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera,

laddove:

- nel caso di un ente conforme agli orientamenti GL 39 e al regolamento di attuazione relative all'articolo 113, paragrafo 1, lettera a)³, il "moltiplicatore del requisito aggiuntivo di fondi propri" sarà correlato ai risultati della valutazione in ambito SREP dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera secondo le seguenti modalità:
 - un punteggio SREP per il rischio pari a "1" (ossia quando il rischio connesso ai prestiti in valuta estera è considerato "basso") comporterà requisiti aggiuntivi di fondi propri tra lo 0 e il 25%;
 - un punteggio SREP per il rischio pari a "2" (ossia quando il rischio connesso ai prestiti in valuta estera è considerato "medio-basso") comporterà requisiti aggiuntivi di fondi propri tra il 25,1% e il 50%;
 - un punteggio pari a "3" (ossia quando il rischio connesso ai prestiti in valuta estera è considerato "medio-alto") comporterà requisiti aggiuntivi di fondi propri tra il 50,1% e il 75%;
 - un punteggio pari a "4" (ossia quando il rischio connesso ai prestiti in valuta estera è considerato "alto") comporterà requisiti aggiuntivi di fondi propri superiori al 75,1% (questo valore può essere superiore al 100%).
- Nello stabilire i requisiti aggiuntivi di fondi propri da applicare, le autorità competenti dovrebbero tener conto del livello di concentrazione in determinate valute dei prestiti in valuta estera degli enti, della volatilità storica dei tassi di cambio delle valute verso le quali vi è concentrazione, dei dispositivi di cambio e di qualsiasi volatilità inclusa in tali dispositivi.
- Qualora i requisiti aggiuntivi di fondi propri siano associati all'utilizzo di altre misure ai sensi del paragrafo 24, le percentuali sopra indicate dovrebbero essere usate come indicatori, onde evitare che risultino punitive per gli enti.
- Il metodo può anche essere applicato a un singolo portafoglio qualora le autorità competenti utilizzino i punteggi SREP per portafogli specifici. In tali casi, i requisiti aggiuntivi di fondi propri relativi a singoli portafogli sono calcolati secondo la seguente formula:

*percentuale del dato di stock dei prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura in un portafoglio specifico * requisito patrimoniale di primo pilastro a fronte del rischio di credito in un portafoglio specifico * moltiplicatore del requisito aggiuntivo di fondi propri basato sui risultati della valutazione in ambito SREP dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura in un portafoglio specifico.*

26. Se l'ente fa parte di un gruppo bancario transfrontaliero, i livelli attuali dei requisiti aggiuntivi di fondi propri sono concordati nel contesto del processo di decisione congiunta, come richiesto dall'articolo 113, paragrafo 1, della CRD.

³ In attesa della finalizzazione degli orientamenti sulle procedure e le metodologie comuni per lo SREP di cui all'articolo 107, paragrafo 3, della CRD, il riferimento e la calibrazione si basano sulla metodologia comune di assegnazione del punteggio di cui agli orientamenti GL 39. Dopo la finalizzazione degli orientamenti relativi all'articolo 107, paragrafo 3, questa parte sarà rivista di conseguenza.

27. Il metodo di definizione dei requisiti aggiuntivi di fondi propri in base allo SREP è appropriato per calcolare i requisiti aggiuntivi di fondi propri specifici dell'ente. Tale metodo, tuttavia, dovrebbe fare salvo il caso delle autorità competenti o delle autorità designate che utilizzano il secondo pilastro nel contesto dell'articolo 103 della CRD, ossia per quanto riguarda gli enti che hanno profili di rischio simili o che potrebbero essere esposti a rischi simili o che rappresentano rischi simili per il sistema finanziario, nel qual caso possono essere giustificati livelli maggiori di requisiti aggiuntivi di fondi propri applicati in tutto il sistema.

II.6 Interazione con misure macroprudenziali

28. Per evitare duplicazioni dei requisiti aggiuntivi di fondi propri per fronteggiare tale rischio, nell'applicazione del metodo suddetto le autorità competenti dovrebbero tener conto anche di qualsiasi misura macroprudenziale o di altre misure di policy imposte dalle autorità rilevanti (ossia le autorità macroprudenziali) che richiedano agli enti di detenere capitale aggiuntivo a fronte dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera.

29. Laddove tali misure siano poste in essere, le autorità competenti dovrebbero valutare:

- (i) se altri enti che hanno lo stesso profilo di rischio o lo stesso profilo di business oggetto della misura macroprudenziale sono esclusi dagli effetti della misura in virtù di come la misura stessa è stata concepita (se, ad esempio, la misura macroprudenziale prevede che le autorità competenti debbano fronteggiare i rischi connessi ai prestiti in valuta estera con un aumento delle ponderazioni del rischio applicabili a detti prestiti, tale misura interesserà soltanto gli enti che applicano il metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti minimi di capitale a fronte del rischio di credito, e non riguarderà direttamente gli enti che applicano i metodi IRB);
- (ii) se la misura macroprudenziale affronta in maniera adeguata il sottostante livello dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera dei singoli enti.

30. Sulla base di queste valutazioni le autorità competenti dovrebbero provvedere come segue:

- (i) se la misura macroprudenziale, in virtù delle specificità con le quali è stata concepita, non si applica a un determinato ente, come osservato al punto (i) del paragrafo 27, le autorità competenti possono valutare la possibilità di estendere la misura direttamente agli enti non interessati, ad esempio applicando alle ponderazioni del rischio per i prestiti in valuta estera utilizzate dagli enti che utilizzano i metodi IRB lo stesso livello minimo (*floor*) previsto dalla misura macroprudenziale per esposizioni simili di enti che utilizzano il metodo standardizzato. In tal caso, ci si aspetterebbe che gli enti che utilizzano i metodi IRB applichino tali livelli minimi (*floor*) nei propri modelli di rischio, e la differenza tra il calcolo del requisito normale di fondi propri (prima dell'applicazione del livello minimo (*floor*)) e il successivo calcolo sarebbe considerata il requisito aggiuntivo di fondi propri per i rischi connessi ai prestiti in valuta estera. Tale procedimento è illustrato nell'esempio seguente:

	Banca che utilizza il metodo standardizzato per calcolare il requisito di capitale a fronte del rischio	Banca che utilizza i metodi IRB per calcolare il requisito di capitale a fronte del rischio di credito
--	---	--

	di credito	
Importo nominale dell'esposizione in valuta estera	100	100
Ponderazione del rischio (prudenziale o risultante dal trattamento dell'esposizione nel sistema IRB)	35%	15,6%
Misura macroprudenziale	per le esposizioni in valuta estera ponderazione del rischio del 70%	
Estensione della misura macroprudenziale (requisiti aggiuntivi di fondi propri di secondo pilastro)		livello minimo (<i>floor</i>) del 70% per le ponderazioni del rischio applicate nel sistema IRB alle esposizioni in valuta estera
Requisiti aggiuntivi di fondi propri	$((100*0,7)-(100*0,35))^*$ requisito minimo di capitale	$((100*0,7)-(100*0,156))^*$ requisito minimo di capitale

- (ii) se le risultanze dello SREP indicano che la misura macroprudenziale non prende in considerazione in maniera adeguata il sottostante livello dei rischi connessi ai prestiti in valuta estera di un determinato ente (ossia i rischi connessi ai prestiti in valuta estera degli enti sono superiori al livello medio che la misura macroprudenziale si pone come obiettivo), tale misura dovrebbe essere integrata da una maggiorazione del capitale specifica dell'ente, determinata secondo il metodo di cui al titolo II, sezione 3.

Titolo III – Disposizioni finali e attuazione

31. Le autorità competenti dovrebbero conformarsi ai presenti orientamenti inserendoli nelle rispettive procedure di vigilanza entro il 30 giugno 2014, dopo la pubblicazione della versione finale degli stessi. Successivamente le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti si conformino effettivamente con i presenti orientamenti.